

Proc. n. 7499/2008 R. G. A. C.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Taranto, Prima Sezione Civile, in composizione collegiale e nelle persone dei seguenti Magistrati:

Dott. Martino Casavola     Presidente

Dott.ssa Stefania D'Errico   Giudice

Dott.ssa Patrizia G. Nigri    Giudice rel est.

ha emesso la seguente:

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n.7499 del Ruolo Generale degli Affari contenziosi dell'anno 2008 – avente ad oggetto: Cause di responsabilità contro gli organi amministrativi e di controllo , i direttori generali ed i liquidatori delle società.

tra

**FALLIMENTO Europolice soc.coop. a r.l.**, in persona del Curatore dott. Cosimo Valentini, elettivamente domiciliato presso l'Avv. Fabio Venuto, dal quale è rappresentato e difeso per procura a margine della citazione,

*ATTORE*

E

**Carelli Annibale**,( C.F.: CRL NBL58R 30E471Z) elettivamente domiciliato alla Via Mezzetti n.21 presso lo studio dell'Avv. Valentina D'Alessandro, dalla quale è rappresentato e difeso per procura a margine della comparsa di risposta;

*CONVENUTO*

NONCHE'

**Genchi Daniele** (C.F.: GNCDNL80D02L049F), **Calò Benito** (C.F. CLABNT78T17L049V) e **Bellocchio Beatrice** ( C.F.:

Firmato Da: NIGRI PATRIZIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7e600a673098f0da4549ccab8bcb0219 - Firmato Da: CASAVOLA MARTINO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 15bd2db34d35ad4d58323802cc289876



BLLBRC59C58A662Z)tutti elettivamente domiciliati in Taranto, alla Via Regina Elena 24 presso l'Avv. Valerio Bassi giusta mandato a margine della comparsa di risposta;

*CONVENUTI*

CONCLUSIONI: come da verbale del 2.2.2018

#### MOTIVI della DECISIONE

La curatela della Europolice soc. coop. a r.l. – società costituita il 07.07.1998 e dichiarata fallita con sentenza n.6 del 5.2.2007 dal Tribunale di Taranto, ha agito ex art. 146 co. 2^ L.F. nei confronti dell' amministratore della stessa Carelli Annibale e nei confronti dei sindaci Genchi Daniele, Calò Benito e Bellocchio Beatrice , allegando che :

- la società – avente a oggetto l'esercizio dell'attività di vigilanza e piantonamento fisso ad istituti bancari, complessi industriali e commerciali , enti pubblici e privati; pattugliamento diurno e notturno con autoradio , trasporto e custodia valori , pulizie civili , industriali, disinfestazioni , derattizzazioni e sanificazione di ambienti– pur avendo più volte cambiato nel tempo sede e compagine sociale , veniva amministrata sempre da Carelli Annibale, sostituito solo l'11.1.2007 da Lamparella Anna , mentre i componenti del collegio sindacale mutavano negli anni, sino a che gli ultimi sindaci in carica Genchi Daniele, Calò Benito e Bellocchio Beatrice si dimettevano nell'assemblea straordinaria del 21.7.2003 e l'organo di controllo non veniva più ricostituito;

- la società sin dall'anno 2001 , a causa di una perdita di esercizio di £.295.137.950, azzerava completamente il capitale sociale di £.59.000.000 rivelando un deficit patrimoniale di £.207.037.950 ed entrando in uno stato di crisi che con il tempo diveniva irreversibile;

-la gravità della situazione economica in cui versava la società era nota al Carelli , amministratore della società sin dal 2001 e sino al 2007, come si evince dalle relazioni dallo stesso presentate all'assemblea dei soci in accompagnamento dei bilanci presentati anno per anno e in particolare da quella del 15.4.2002, sicchè la perdita dell'intero patrimonio netto aziendale e del capitale sociale avrebbe dovuto produrre lo scioglimento ex lege della società ex art. 2539 c.c. ;

- che il Carelli avrebbe dunque dovuto convocare l'assemblea dei soci al fine di procedere alla liquidazione della società ex art. 2516 c.c. e 2449 c.c. vecchia formulazione ed invece continuava ad amministrarla , facendo svolgere la stessa attività di cui all'oggetto sociale, in



violazione del divieto di compiere nuove operazioni previsto da tale ultima norma , ledendo gli interessi della società e dei creditori;

- che solo con la relazione al bilancio 2005 proponeva ai soci di riunirsi a breve per procedere alla liquidazione della società , senza tuttavia procedere alla necessaria convocazione dell'assemblea e , in pendenza della fase prefallimentare (essendo state presentate sin dal 19.12.2005 delle istanze di fallimento), decideva di dimettersi dalla carica di amministratore in data 11.1.2007 a pochi giorni dalla dichiarazione di fallimento del 5.2.2007, venendo sostituito da Lamparella Anna, soggetto del tutto ignaro in ordine al qualsiasi aspetto della situazione della società , come da dichiarazioni rese dalla stessa il 13.3.2007 al curatore del fallimento.

Sosteneva inoltre la curatela attrice che gravi erano anche le responsabilità del collegio sindacale costituito dagli altri convenuti , avendo gli stessi omesso di operare qualsiasi controllo sull'amministrazione della società ex art.2403 primo comma c.c. ( vecchia formulazione) , nonché al dovere specifico di convocare l'assemblea in caso di omissione da parte degli amministratori ex art.2406 c.c.( vecchia formulazione) . Il Collegio sindacale , come risulta dalle relazioni di tale organo sia del 20.4.2002 che del 25.4.2003 relative ai bilanci degli anni precedenti, non segnalava all'assemblea dei soci la causa di scioglimento della società per perdita totale del capitale , né provvedeva a convocare l'assemblea in luogo del Carelli per gli adempimenti ex art. 2449 c.c.( vecchia formulazione ) , inadempienze tutte puntualmente sanzionate dall'art. 2407 secondo comma c.c..

Sosteneva la curatela attrice che, con tali condotte omissive reiterate e con la violazione delle citate previsioni normative, anche il collegio sindacale consentiva l'illegittima prosecuzione dell'attività della società con l'amministrazione del Carelli , concorrendo al conseguente progressivo aumento delle passività sino alla dichiarazione di fallimento, il cui stato passivo veniva quantificato in euro 1.230.826,46, sicchè i suoi componenti dovevano ritenersi responsabili solidalmente nei confronti della società e dei creditori sociali e dichiararsi tenuti a risarcire, in solido tra loro, i danni provocati nella misura pari all'intero stato passivo del fallimento della società, o quanto meno alla differenza tra la passività esistente al momento della rilevazione della causa di scioglimento della società ( accertata nel bilancio di esercizio 2001 ed ammontante ad euro 152.426,03) e la passività complessiva del fallimento o , in estremo subordine in una misura determinata in via equitativa dal giudice.

La Curatela ha richiesto con ricorso del 7.7.2008 il sequestro conservativo dei beni dei convenuti , oltre che di quelli della sig.ra Lamparella e il Giudice Designato con ordinanza del 7.10.2008 ha concesso il provvedimento di sequestro sino alla concorrenza di euro



1.078.400,00 per il Carelli ( pari alla differenza tra la passività complessiva del fallimento e quella sussistente al momento del verificarsi della causa di scioglimento della società), mentre contro i sindaci la misura è stata limitata alla minor somma di euro 405.000,00 ( pari alla differenza tra l'ammontare delle perdite della società ex bilancio 2002 e quello del capitale sociale quantificata in euro 395.052,00 ed arrotondata per eccesso per comprendervi le probabili spese del giudizio di merito).

La curatela ha quindi introdotto il presente giudizio di merito chiedendo accertarsi e dichiararsi la responsabilità dell'amministratore e dei sindaci della Europolice soc. coop. a r.l. ,senza distinzione alcuna tra le loro rispettive posizioni , nella determinazione ed aggravamento del dissesto della Europolice sfociato nella dichiarazione di fallimento della stessa, con conseguente condanna, in solido tra loro e nella egual misura , al risarcimento dei danni cagionati alla società ed ai suoi creditori da quantificarsi in euro 1.230.826,46 o in euro 1.078.400,00 o quella determinata in corso di giudizio, con vittoria delle spese di lite.

I convenuti – tempestivamente costituiti – hanno chiesto il rigetto della domanda alla luce delle argomentazioni spiegate nelle rispettive comparse di risposta, formulando le eccezioni preliminari di seguito riportate , in ordine alle quali peraltro questo Tribunale si è già espresso , rigettandole, eccetto che riguardo all'eccezione di prescrizione.

In particolare Carelli Annibale con comparsa di risposta del 04.02.2009, notificata in data 06.02.2009, ha eccepito, in via preliminare, l' improcedibilità della domanda , difettando la giurisdizione del giudice ordinario , prevedendo l'art. 25 dello statuto sociale la competenza degli arbitri a decidere ogni controversia o, in subordine, dovendosi demandare in virtù del combinato disposto degli artt. 24 e 146 L.F, ogni decisione in merito alle proposte domande al Tribunale fallimentare, nonché eccependo l' intervenuta prescrizione dell'azione di responsabilità , per decorrenza del termine quinquennale ed infine la carenza di legittimazione attiva del curatore fallimentare con riferimento all'azione ex art. 2449 c.c.. Nel merito ha impugnato e contestato tutto quanto ex adverso dedotto,chiedendo il rigetto della domanda per asserita infondatezza della stessa.

Si sono altresì costituiti i convenuti Genchi Daniele, Calò Benito e Bellocchio Beatrice, formulando le medesime eccezioni preliminari del Carelli e sollevando la questione di incostituzionalità del D.Lgs n.5 del 2005, per violazione dei limiti e principi fissati dalla legge delega del Parlamento al Governo per la riforma del diritto societario ( L. n.366 del 3.10.2001), nonché impugnando e contestando tutto quanto dedotto, eccepito e concluso dal Fallimento attore.

Dopo lo scambio delle memorie delle parti , il precedente Giudice relatore con decreto del 26.09.2009, fissava per la discussione l'udienza del 04.06.2010; riservava al Collegio la deliberazione



sulle questioni di incompetenza del Tribunale, di prescrizione e di illegittimità costituzionale; ammetteva la prova per interpellato richiesta dai convenuti Genchi, Calò e Bellocchio, nonché quella contraria richiesta dal Carelli; invitava le parti a comparire personalmente a tale udienza per l'interrogatorio libero e per il tentativo di conciliazione e disponeva il deposito di memorie conclusionali almeno cinque giorni prima della suddetta udienza. All'udienza del 4.6.2010, fallito il tentativo di conciliazione, il Collegio si riservava in ordine alle eccezioni preliminari sollevate dalle parti e con ordinanza depositata l'8.10.2010 rigettava tutte le eccezioni e questioni preliminari sollevate dai convenuti, riservando di decidere al definitivo di merito – data la sua natura di apprezzamento delle risultanze istruttorie - la delibazione e decisione della questione di prescrizione dell'azione e rimettendo le parti dinanzi al Giudice relatore per l'assunzione della prova orale ammessa. Alle udienze del 02.02.2011 e del 13.07.2011, venivano ascoltati i testi ed il Carelli rendeva l'interrogatorio formale deferitogli. Con ordinanza del 26.9.2016, ritenutane la necessità ai fini della decisione, il Collegio disponeva espletarsi l'incarico tecnico in ordine ai quesiti indicati in tale provvedimento, nominando quale ausiliario il Dott. Antonello Presta ed acquisita la relazione peritale redatta dal medesimo, fissava l'udienza del 02.02.2018 per la discussione, concedendo termine di venti giorni prima dell'udienza per il deposito di memorie conclusionali e trattenendo la causa in decisione.

\*\*\*\*\*

Va innanzitutto dipanato ogni possibile dubbio relativo alla sussistenza della legittimazione ad agire in capo alla curatela fallimentare. Sul punto è infatti intervenuta la Suprema Corte di Cassazione chiarendo che “la riforma societaria di cui al d.lgs. n. 6 del 2003, che pur non prevede più il richiamo, negli artt. 2476 e 2487 c.c., agli artt. 2392, 2393 e 2394 c.c., e cioè alle norme in materia di società per azioni, non spiega alcuna rilevanza abrogativa sulla legittimazione del curatore della società a responsabilità limitata che sia fallita, all'esercizio della predetta azione ai sensi dell'art. 146 l.f. in quanto per tale disposizione, riformulata dall'art. 130 del d.lgs. n. 5 del 2006, tale organo è abilitato all'esercizio di qualsiasi azione di responsabilità contro amministratori, organi di controllo, direttori generali e liquidatori di società, così confermandosi l'interpretazione per cui, anche nel testo originario, si riconosceva la legittimazione del curatore all'esercizio delle azioni comunque esercitabili dai soci o dai creditori nei confronti degli amministratori, indipendentemente dallo specifico riferimento agli artt. 2393 e 2394 c.c.” (*cf. Cass. sez. I civ. n. 17121/2010*).

Sempre in via preliminare, va confermato il rigetto delle eccezioni preliminari e pregiudiziali di merito sollevate dai convenuti, già disposto da questo tribunale, sia pure in diversa



composizione, con ordinanza del 2.10.2010 depositata l'8.10.2010 per le motivazioni in tale provvedimento illustrate, che questo Collegio condivide e debbono intendersi nel presente atto integralmente richiamate.

Appare inoltre preferibile trattare per ultima la questione relativa all'eccezione di prescrizione sollevata dai convenuti, la cui delibazione implica la preventiva ricognizione del momento in cui si è esteriorizzata la situazione di insufficienza patrimoniale (soprattutto quando se ne deduca, come nella specie, la anteriorità alla dichiarazione del fallimento), da operare alla luce delle emergenze istruttorie

della causa e delle risultanze degli accertamenti di natura tecnica espletati.

Sgombrato il campo dalle eccezioni e questioni preliminari – deve precisarsi che l'azione di responsabilità contro gli amministratori esercitata dal curatore fallimentare ex art. 146 L.F. compendia in sé le azioni ex art. 2393 e 2394 c.c. – con conseguente possibilità per il curatore di cumulare i vantaggi di entrambe, sul piano del riparto dell'onere della prova, del regime della prescrizione (art. 2393 comma 4, 2941 n. 7, 2949 e 2394 comma 2 c.c.) e dei limiti al risarcimento (art. 1225 c.c.) ed è diretta alla reintegrazione del patrimonio della società fallita, patrimonio visto unitariamente come garanzia sia per i soci che per i creditori sociali (cfr. per tutte: cass. sez. I<sup>a</sup> civ. n. 11018/05, nonché Cass. sez. I<sup>a</sup> civ. n. 15955/12). Alla luce dei principi sopra illustrati in ordine all'unitarietà dell'azione ex art. 146 l.f., compete al curatore l'onere di dimostrare la sussistenza delle violazioni degli specifici obblighi previsti dalla legge o dallo statuto e/o dell'obbligo generale di diligenza previsto dall'art. 2392 c.c. e il nesso di causalità tra queste e il danno derivatone, determinato nel suo ammontare, mentre incombe sugli amministratori ed i sindaci convenuti in giudizio l'onere di dimostrare la non imputabilità a loro stessi del fatto dannoso, fornendo la prova positiva, con riferimento agli addebiti contestati, dell'osservanza dei doveri e dell'adempimento degli obblighi loro imposti (cfr. cass. sez. I<sup>a</sup> civ. n. 25977/08). Infatti la natura contrattuale della responsabilità degli amministratori e dei sindaci verso la società comporta che questa ha soltanto l'onere di dimostrare la sussistenza delle violazioni ed il nesso di causalità con il danno patito, mentre incombe sugli amministratori e sui sindaci l'onere di dimostrare la non imputabilità a sé del fatto dannoso fornendo la prova positiva, con riferimento agli addebiti contestati, dell'osservanza dei doveri e dell'adempimento degli obblighi loro imposti. (Cass.Civ., Sez. I, n.9384/2011).

La contestazione mossa attiene nel caso di specie alla violazione, protrattasi per anni, da parte dell'amministratore Carelli Annibale dei limiti ai poteri gestori delineati dalla legge, in caso di sussistenza di una causa di scioglimento della società e fin dal 2000 (cfr. in motivazione



Cass. sez. I<sup>a</sup> civ. n. 8368/00), la S.C. – nell’occuparsi dell’azione prevista dall’art. 2449 comma 1 c.c. nella sua formulazione dell’epoca (spettante al terzo creditore per il compimento da parte degli amministratori di nuove operazioni dopo la verifica di un fatto che determina lo scioglimento della società) e nel delinearne le differenze tanto rispetto a quella prevista dall’art. 2393 c.c., quanto rispetto a quella prevista dall’art. 2394 c.c. (così affermando a tempo stesso la diversità delle due azioni da ultimo indicate) – ha evidenziato l’idoneità della violazione del divieto di compiere nuove operazioni in caso di scioglimento a fondare tanto la responsabilità verso i soci (art. 2393 c.c.), quanto quella verso i creditori (art. 2394 c.c.) degli amministratori.

Tanto premesso, ritiene il Tribunale che la presente decisione non può che fondarsi sulle risultanze della CTU tecnica espletata dal Dott. Antonello Presta, alle quali l’ausiliario è pervenuto a seguito di un’accurata ed approfondita indagine, condotta con metodologia ineccepibile, dando adeguata e esauriente risposta ai quesiti assegnati.

Il Perito del Tribunale, al fine di rispondere ai quesiti postigli, relativi alla verifica delle responsabilità dei convenuti, così come denunciate da parte attrice, nel determinarsi del dissesto dell’Europolice soc. coop. ar.l., sfociato nel suo fallimento, ha esaminato i bilanci della società e la relazione ex art.33 L.F. del Curatore fallimentare, precisando che lo stato di difficoltà economica della Europolicesoc. coop. a r.l. risale all’anno 2001, chiuso con una perdita di €152.426,00 che azzerava interamente il capitale, rendendo altresì negativo il patrimonio netto per l’importo di €106.926,00; che dopo il 2001, allorchè si era già verificata la causa di scioglimento ex lege della società, e sino alla dichiarazione di fallimento del 5.2.2007, a causa dell’illegittimo prosieguo dell’attività imprenditoriale da parte dell’amministratore, consentita dal comportamento totalmente omissivo dei sindaci, si verificavano ogni anno perdite di esercizio ed un patrimonio netto negativo, rispettivamente, di €425.533 ed €534.163 nel 2002, di €155.836 ed €696.560 nel 2003, di €34.251 ed €730.810 nel 2004, di €6.156 ed €736.965 nel 2005, di €7.653 ed €744.618 nel 2006 (cfr. tabelle alle pagg. 18 e 27).

Ha concluso, osservando che essendo chiuso il bilancio dell’anno 2001 con una perdita di €152.426,00 che azzerava interamente il capitale, rendendo altresì negativo il patrimonio netto per l’importo di €106.926,00, si era verificata la causa di scioglimento prevista dal previgente art.2539 c.c. (ora art.2545 duodecies c.c.), in forza del quale la società cooperativa si scioglie per le cause indicate nell’art.2448, escluso il n.4, nonché per la perdita del capitale; che nonostante la perdita integrale del capitale, l’amministratore unico, in violazione degli obblighi prescritti dall’art. 2449, comma 2, c.c. (ante riforma), ometteva di convocare l’assemblea dei



soci, entro trenta giorni dalla verifica della causa di scioglimento, per deliberare la (eventuale) rimozione della stessa (copertura integrale delle perdite accertate in sede di approvazione del bilancio anno 2001 attraverso una adeguata ricapitalizzazione da parte dei soci), ovvero, in mancanza, la liquidazione della società e la conseguente nomina dei liquidatori; che l'amministratore unico, inoltre, in violazione dell'art.2449, comma 1, c.c., proseguiva l'attività, senza alcuna utilità economica, negli anni successivi sino alla dichiarazione di fallimento della Europolice, decretata dal Tribunale di Taranto in data 05/02/2007.

Quanto alla posizione del collegio sindacale, composto dagli altri convenuti, l'ausiliario ha rilevato che nella relazione relativa al bilancio al 31/12/2001, gli stessi non rilevavano l'intervenuta causa di scioglimento della società, causata dalla erosione totale del capitale per la perdita d'esercizio sofferta, ma si limitavano unicamente a dare il nulla osta all'approvazione del bilancio 2001 redatto dall'amministratore. Inoltre il collegio sindacale, in violazione altresì degli obblighi di cui all'art.2406 c.c., non provvedeva successivamente a convocare l'assemblea dei soci per le delibere relative alla liquidazione della società, in sostituzione e per omissione dell'amministratore, e non escepiva od impediva la prosecuzione (improduttiva) dell'attività da parte dell'amministratore sino al 21/7/2003, data in cui lo stesso organo di controllo veniva revocato dall'assemblea straordinaria dei soci. (cfr. pagg. 21 e 22 della relazione peritale).

Ritiene il Collegio che le esposte circostanze si traducono in atti di mala gestio - omissivi e commissivi - posti in essere dall'amministratore unico in violazione degli obblighi imposti dalla legge o dallo statuto, nonché del più generale dovere di diligenza richiesto dalla natura del mandato: l'atto omissivo si è concretato nel non aver posto in liquidazione la società in presenza della causa di scioglimento; l'atto commissivo, invece, si è realizzato nel aver, di fatto, proseguito l'attività della società, aggravandone la situazione patrimoniale per l'accumulo di ulteriori perdite, connesse alla intrapresa di nuove operazioni, prive di qualsivoglia utilità economica. Dal canto loro i sindaci hanno violato il precetto di cui all'art. 2403 c.c. avendo omesso di vigilare sull'osservanza della legge da parte dell'amministratore unico, sicché deve affermarsi la loro responsabilità solidale con quest'ultimo, ex art.2407 c.c. per gli atti omissivi e commissivi da lui compiuti, i cui danni non si sarebbero prodotti se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi di legge connessi alla loro carica. E' inoltre evidente il rapporto di stretta causalità tra le descritte condotte dell'amministratore e dei sindaci e l'ingente danno cagionato alla società ed ai creditori nel periodo compreso tra il 2002 (anno in cui si è verificata la causa di scioglimento ex lege della società) ed il 2007 (anno



della dichiarazione di fallimento della stessa), essendo indiscutibile che la Curatela attrice abbia assolto al proprio onere probatorio, così come richiesto dall'art. 2407, c.c. anche con riferimento alla condotta omissiva dei sindaci, atteso che un diverso e più diligente comportamento degli stessi nell'esercizio dei loro compiti sarebbe stato idoneo ad evitare le disastrose conseguenze di quanto compiuto ed omesso dall'amministratore. In ordine a tali circostanze deve rilevarsi che i convenuti non hanno offerto alcun elemento di giudizio o prova di segno contrario. Il Carelli si è infatti limitato a dedurre che nessuna responsabilità gestionale può essergli imputata e che il fallimento della società era addebitabile esclusivamente ad una situazione di mercato sfavorevole e non ad una amministrazione sconsiderata. Quanto agli altri convenuti gli stessi si non limitati a dedurre di essere soggetti inesperti e non in condizione di svolgere adeguatamente l'incarico assunto, circostanze quindi che non possono in alcun modo ridurre o elidere le loro responsabilità. Poste le premesse che precedono, occorre trarne le conseguenze sotto il profilo della quantificazione del pregiudizio economico e della sua imputazione soggettiva.

Il danno risarcibile è quello causalmente riconducibile alla condotta inadempiente dell'amministratore, sotto il duplice profilo del danno emergente e del lucro cessante (cfr., *ex plurimis*, Cass. 22.10.1998 n. 10488). Sovente si è fatto coincidere il danno con la differenza fra il passivo fallimentare e quanto ricavato, o realizzabile, in sede concorsuale. Ma tale criterio è stato giustamente sottoposto a revisione critica (cfr., di recente, Cass. sezioni unite 6.5.2015 n. 9100) sia per la sua approssimazione, sia per l'idoneità a produrre conseguenze aberranti soprattutto quando, come nel caso di specie, l'azione di responsabilità abbia il suo fondamento precipuo nell'inosservanza del dovere di intraprendere nuove operazioni e la disponibilità dei bilanci e delle scritture contabili renda possibile la ricostruzione delle modalità con cui l'esercizio dell'impresa si è svolto pur in assenza delle condizioni economiche e giuridiche che ne giustificano e legittimano la prosecuzione. Non necessariamente, infatti, l'intero sbilancio si configura come il frutto delle nuove operazioni intraprese (essendo al contrario ascrivibile, almeno in parte, alle perdite pregresse che hanno logorato il capitale), né appare logico e corretto, in linea di principio, addebitare all'amministratore, a titolo di responsabilità, anche gli oneri e le passività che sono compatibili con la fase liquidatoria e che pertanto si sarebbero ugualmente generati anche qualora se ne fosse tempestivamente promossa l'apertura. Il criterio di liquidazione che consente di far ricadere sull'amministratore gli esiti negativi riconducibili alla sua condotta, in quanto ad essa correlati da un nesso di necessaria consequenzialità, non può essere, pertanto, che quello basato sul valore differenziale fra patrimoni netti.

.....



Una volta accertata la prosecuzione dell'attività di gestione dopo l'azzeramento o la riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale, il danno deve essere cioè determinato sulla base dell'aggravamento del passivo che si è prodotto successivamente a tale evenienza, comparando la situazione patrimoniale esistente al momento in cui si è verificata la causa di scioglimento e quella risultante dalla continuazione dell'esercizio dell'impresa e pervenendo alla sua quantificazione in base al calcolo della differenza fra i netti patrimoniali, ossia del divario fra i patrimoni netti all'inizio ed alla fine del periodo caratterizzato dalla prosecuzione dell'attività successiva alla perdita del capitale sociale (così, ad es., Tribunale di Napoli 27.11.1993; Tribunale di Genova 24.11.1997; Tribunale di Milano 8.10.2001; Tribunale di Milano 11.11.2002; Tribunale di Milano 23.10.2006; negli stessi termini cfr. anche Tribunale di Taranto, sentenze n. 369/2014, n. 246/2014 e n. 65/2013).

Il C.T.U. Dott. Presta, conformandosi a tale indirizzo sulla base della documentazione acquisita agli atti, ha quantificato il danno derivante dalla prosecuzione dell'attività, a decorrere dall'esercizio 2002 sino alla dichiarazione di fallimento della società Europolice soc.coop, nella misura complessiva di €.998.896,46, di cui €.637.692 quale differenza tra i patrimoni netti al 31.12.2001 (-106.926) ed al 5.2.2007 (-744.618), ed €.445.537,46 quale incremento per maggiori debiti, il tutto al netto del decremento per ammortamenti (cfr. tabella alla pagina 29 della relazione).

Quanto all'imputabilità del danno ritiene il Tribunale che sia pienamente condivisibile e debba recepirsi la conclusione del consulente in base alla quale tale danno essere interamente addebitato al Sig. Carelli Annibale, avendo il medesimo ricoperto la carica di amministratore a decorrere dalla costituzione della cooperativa fino all'11.01.2007, mentre relativamente ai sindaci, cessati dalla loro carica il 21/07/2003, debba addebitarsi agli stessi esclusivamente ed integralmente la perdita prodotta nell'esercizio 2002 (pari ad €.425.533,00) al netto degli ammortamenti stanziati nel bilancio (pari ad €.28.800,00), anche in considerazione della impossibilità di parcellizzare e attribuire con esattezza la perdita formatasi nel 2003 per la mancata produzione agli atti di causa delle scritture contabili. Di conseguenza il danno addebitabile a Genchi Daniele, Calò Benito e Bellocchio Beatrice, per effetto della responsabilità solidale ex art.2407 c.c. con l'amministratore della Europolicesoc. coop., Sig. Carelli Annibale, ammonta a complessivi €.396.733,00 (cfr. pagg. 30 e 31 della relazione). Opinando in senso contrario si finirebbe per addebitare ai sindaci responsabilità ed eventi danni scaturiti da condotte estranee alla loro sfera di controllo. Tali somme, vertendosi in materia di responsabilità da fatti illeciti e trattandosi perciò di un debito di valore, dovranno essere rivalutate, sulla base degli indici di variazione del potere di acquisto della moneta



pubblicati dall'I.S.T.A.T., con decorrenza dall'5.2.2007, data della pronunzia della sentenza dichiarativa del fallimento. Spettano inoltre alla parte attrice, a titolo di lucro cessante, gli interessi legali, i quali, onde evitare un indebito arricchimento in favore del creditore, dovranno essere calcolati non sul credito risarcitorio definitivamente rivalutato, ma sulla somma via via rivalutata annualmente dall'aprile 2007 al saldo (cfr. Cass. sezioni unite 17.2.1995 n. 1712 e le successive conformi pronunzie).

.....  
Va trattata per ultima la questione relativa all'eccezione di prescrizione sollevata dai convenuti, la cui delibazione implica la preventiva ricognizione del momento in cui si è esteriorizzata la situazione di insufficienza patrimoniale, considerato che nella specie se ne è dedotta e dimostrata la anteriorità rispetto alla dichiarazione del fallimento e che tale verifica deve operarsi alla luce delle emergenze istruttorie della causa e delle risultanze degli accertamenti di natura tecnica svolti dal CTU. Si è già precisato che il curatore del fallimento, quando agisce contro gli amministratori ai sensi dell'art. 146 della legge fallimentare per la reintegrazione del patrimonio della società fallita, è legittimato a proporre, anche cumulativamente, sia l'azione di responsabilità ex art. 2393, sia quella che spetta ai creditori ex art. 2394 del codice civile, le quali gli sono trasmesse a seguito dell'apertura della procedura concorsuale e confluiscono in un'unica azione che ha carattere unitario ed inscindibile. Tale azione è soggetta alla prescrizione quinquennale stabilita in materia di società dall'art. 2949 del codice civile, la quale comincia a decorrere non già dal momento della commissione dei fatti integranti la responsabilità ma da quello in cui risulti che il patrimonio sociale non è sufficiente al soddisfacimento dei creditori, come si ricava con certezza dal secondo comma dell'art. 2394 del codice civile e dal fatto che esso subordina la proponibilità dell'azione al manifestarsi dell'evento dannoso specificamente caratterizzato dalla legge. Il concetto di insufficienza del patrimonio, secondo l'insegnamento delle sezioni unite della Corte di cassazione, è nozione diversa, più ampia e più grave dell'insolvenza che costituisce il presupposto della dichiarazione di fallimento e che, essendo determinata dall'impossibilità per il debitore di soddisfare con regolarità le proprie obbligazioni, non implica necessariamente un'eccedenza delle passività sulle attività, ma può essere anche determinata da una semplice situazione di temporanea illiquidità. Ne deriva che quando l'azione è sperimentata dal curatore la pronunzia del fallimento, se da un lato consacra senza possibilità di dubbio lo stato di dissesto e fa ragionevolmente presumere l'insufficienza del patrimonio (da verificare poi nella sua effettiva consistenza nel corso della procedura concorsuale), dall'altro non necessariamente segna il *dies a quo* del termine di prescrizione, il quale, essendo legato non alla inadeguatezza del patrimonio sociale (che pure



può determinarsi, e normalmente si determina, ancor prima della dichiarazione di fallimento) ma al fatto che essa "risulti" percepibile ai terzi, può essere collocato in momenti differenti alla stregua delle concrete emergenze processuali, spettando comunque all'amministratore provare quando l'insufficienza patrimoniale si è manifestata. Del resto nell'ipotesi in cui, in sede di azione di responsabilità contro gli amministratori e i sindaci, il curatore contesti la illegittima prosecuzione dell'attività sociale dopo il verificarsi della causa di scioglimento costituita dalla perdita del capitale sociale, tutte le condotte produttive di danno sono logicamente successive al verificarsi della causa stessa, con la conseguenza che il termine prescrizione non può decorrere dal momento in cui il patrimonio sociale risulta, per effetto della perdita del capitale, insufficiente al soddisfacimento dei crediti ( cfr. Tribunale Milano, 16.7.2015, in Fallimento, 2016, 1, 117). Nel caso in esame se è vero che la perdita del capitale sociale e la conseguente verifica della causa di scioglimento non poteva non essere nota sia all'amministratore unico che ai sindaci , che avevano provveduto ad accertarla nel bilancio al 31.12.2011, approvato dalla compagine dei soci , la mancata iscrizione e pubblicizzazione al registro delle imprese della causa di scioglimento non hanno consentito ai terzi di avere immediata percezione della insufficienza patrimoniale della società. Può di conseguenza affermarsi, a ragion veduta, che la esteriorizzazione dell'incapienza patrimoniale, ossia dell'eccedenza delle passività sulle attività dalla cui conoscibilità dipende la decorrenza del termine di prescrizione dell'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori, non può che collocarsi alla data in cui , con il deposito nel 2005 di plurime istanze di fallimento , si è manifestato l'irreversibile stato di decozione della società. Da questo deriva l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, risalendo l'iniziativa della curatela fallimentare già alla data di deposito del ricorso per sequestro conservativo (7.7.2008).

Le spese del giudizio che si liquidano in complessivi euro 27.345,00 oltre accessori di legge ,avuto riguardo allo scaglione di riferimento e alle caratteristiche della controversia, seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vanno poste a carico di tutti i convenuti, pro quota ed in solido , stante il disposto dell'art. 133 TU 115/02, ne va disposto il pagamento in favore dello Stato.

.....  
**P.Q.M.**  
.....

il Tribunale di Taranto , in composizione collegiale , disattesa ogni altra istanza, eccezione e difesa, così provvede:

- 1) accerta e dichiara la responsabilità di Carelli Annibale, nella sua qualità di amministratore della Europolice soc.coop. a r.l., e di Genchi Daniele , Calò Benito e



Bellocchio Beatrice nella loro qualità di sindaci della predetta società , nella determinazione ed aggravamento del dissesto di tale società sfociato nella dichiarazione di fallimento pronunciata dal Tribunale di Taranto con sentenza sentenza n.6 del 5.2.2007 e conseguentemente, in accoglimento, per quanto di ragione, della domanda proposta nei loro confronti dalla curatela del fallimento della società, condanna: a) Carelli Annibale a pagare alla curatela fallimentare la somma di €.998.896,46, oltre rivalutazione ed interessi come specificato in motivazione; b) Genchi Daniele , Calò Benito e Bellocchio Beatrice in solido fra di loro e con Carelli Annibale , a pagare alla curatela fallimentare la parte di detta somma pari ad €.396.733,00, oltre rivalutazione ed interessi come specificato in motivazione;

- 2) condanna Carelli Annibale. Genchi Daniele , Calò Benito e Bellocchio Beatrice , in solido fra di loro, a rifondere alla curatela fallimentare le spese del giudizio, che liquida in € 6.910,00 per spese (ivi inclusi gli oneri relativi alla consulenza) ed € 27.345,00 per compensi ( comprensivi della fase cautelare relativa al sequestro conservativo), oltre il rimborso in misura del 15% delle spese forfettarie I.V.A., C.A.P. come per legge e ne ordina il pagamento in favore dell'Erario;

Così deciso il 5.7.2019 nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale di Taranto.

Il Giudice est.

Il Presidente

